

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata "ACSEL SpA" senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Sant' Ambrogio (TO).

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, previa autorizzazione dei soci, ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all'estero, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, delle sotto elencate attività nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni:

a) la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato anche su incarico del Soggetto Gestore del servizio idrico integrato come tale riconosciuto dall'autorità di Ambito Torinese;

b) la gestione dei rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare:

b.1) raccolta, trasporto, trattamento e conferimento dei rifiuti speciali e assimilabili agli urbani;

b.2) progettazione, costruzione e gestione di discariche, di

impianti fissi di titolarità di terzi in cui si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero, delle stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in maniera differenziata, di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti, di discariche per inerti, di impianti di termodistruzione per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;

b.3) intermediazione e commercio di rifiuti;

b. 4) bonifica di siti compresi quelli contenenti amianto;

b.5) produzione di compost derivato da rifiuti;

b.6) servizi ambientali compresa la manutenzione e costruzione di parchi ed aree verdi;

b. 7) nettezza urbana, pulizia, spazzamento stradale e servizi connessi;

b.8) esecuzione di opere connesse con l'oggetto sociale;

b.9) gestione di servizi ecologici affini;

b.10) valorizzazione e commercializzazione di prodotti derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti;

c) gestione, progettazione e realizzazione di servizi in genere a favore dei Comuni quali fra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione e la gestione di archivi, la riscossione di tariffe, canoni ed imposte, la gestione di banche dati, la gestione di canili.

- Gestione di attività turistico - ricettive.

La società svolge l'attività nel settore dei servizi pubblici per conto degli enti pubblici soci, sia singoli che riuniti in forma associata, secondo quanto previsto nel contratto di servizio. La Società svolge le attività di cui al primo comma in favore degli enti pubblici soci in termini assolutamente preponderanti.

La società può svolgere, altresì, attività complementari ed accessorie alle attività istituzionali nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete.

In particolare la società può:

1. progettare, realizzare e/o gestire impianti di cogenerazione di energia/calore;
2. progettare, realizzare e/o gestire impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili;
3. fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico ed ambientale;
4. fornire servizi in campo ambientale e della difesa del suolo anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
5. elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi e connesse alle attività istituzionali;
6. assumere la concessione di costruzione e gestione di opere

pubbliche connesse alle attività istituzionali.

Le attività rientranti nell'oggetto sociale, o anche solo fasi di esse, potranno essere svolte dalla società per mezzo di altra società che sia da essa partecipata o da essa controllata ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma c.c.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà procedere: al rilascio, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fidejussioni e di garanzie reali, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni; all'assunzione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali od affini, costituite o costituende ed in tal caso liquidare, cedere ed esercitare il coordinamento tecnico finanziario delle società ed enti partecipati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può, inoltre, procedere alla stipula di accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare, tutte le summenzionate attività accessorie o complementari devono essere svolte in modo strumentale al raggiungimento dello scopo sociale e, comunque, in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale principale di cui al comma 1.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 (uno/00) cadauna. Il capitale è interamente pubblico ed incedibile salvo quanto previsto dall'art. 6. Possono essere soci della Società esclusivamente Enti Pubblici e/o Società a totale capitale pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquistare fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art. 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili fra i soci o ai comuni facenti parte del Bacino 15 così come definito dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola adesione all'atto costitutivo della società e al presente statuto.

Art. 7 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal Comune della sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non

presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla Legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, a richiesta di tanti soci che rappresentano le percentuali previste dall'art. 25, 1° comma, del presente Statuto.

Chi richiede la convocazione o convoca l'assemblea deve indicare gli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 del C.C.) i luoghi audio/video/collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno trovarsi, e la

riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea

straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Al fine di realizzare da parte dei Comuni soci, sia singolarmente che in forma associata, il "controllo analogo" esercitato sulla Società, l'assemblea ordinaria delibera con una maggioranza pari al 98% del capitale rappresentato in assemblea, fermi i quorum costitutivi di legge, in materia di servizi pubblici locali. Più specificatamente:

a) di autorizzazione all'affidamento a trattativa privata, ove possibile in base alla legge, per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza;

b) L'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società e/o la costituzione di Società controllate e/o partecipate, nonché alla dismissione di partecipazioni detenute sempre che svolgano le attività di cui all'art. 3 primo comma;

c) L'autorizzazione della programmazione operativa, economica e finanziaria, e in generale l'autorizzazione

di tutte le operazioni che comportano una spesa di valore unitario superiore ai 100.000 Euro (che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'assemblea), salvi i casi di spese imprevedibili e urgenti;

d) L'autorizzazione alla istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente, in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta amministratore delegato, se nominato. In difetto l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Il Presidente nomina il segretario il quale provvede alla redazione di apposito verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quanto ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Art. 10 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri secondo la determinazione che viene stabilita dall'assemblea.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi vengono nominati per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile concernente il divieto di concorrenza.

Art. 11 - Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

L'organo amministrativo è competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Sono fatte salve le ipotesi di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, ai fini dell'esercizio del c.d. "controllo analogo", nonché l'obbligo di informazione, con periodicità non superiore a sei mesi, all'assemblea dei soci circa le operazioni di gestione svolte.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 12 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 13 - Firma e rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e

agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonchè per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, con firma singola, il potere di rilasciare procure a dipendenti della società e/o a terzi come di revocarle.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi possiede la seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di

amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 15 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Compensi e rimborsi spese

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata un'indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo annuale complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che resta uguale sino a diversa determinazione assembleare ed il cui

riparto tra gli amministratori viene stabilito con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Art. 17 - Direttore generale

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

Art. 18 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione, e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 19 - Controllo contabile

Nei casi consentiti dalla legge il collegio sindacale esercita

il controllo contabile; in tal caso deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile, qualora non possa essere esercitato dal collegio sindacale e salvo diversa disposizione di legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tal caso l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in

cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della società.

Art. 22 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2437 c.c., non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Salvo quanto infra, i termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 23 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società entro quarantacinque giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede della società su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 25 - Diritti dei soci

In deroga a quanto previsto dall'art.2367 1° comma c.c., sono legittimati a richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria i soci che rappresentino almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2377 2° comma C.C. le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate da qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione

sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2393 bis 1° comma sono legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità i soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2409 1° comma C.C. sono legittimati a presentare la denuncia al tribunale i soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Art. 26 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Torino, 22 novembre 2018

Firmato in originale

Per il Consiglio di Amministrazione di Acsel S.p.A.

Il Presidente

Alessio Ciacci

Per Acsel Energia S.r.l.

L'Amministratore Unico

Giovanni Periale

Firme digitali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione del Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte - n. 9/2000 del 26/09/2000.